

Codice DB1004



D.D. 2 maggio 2011, n. 145

**D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

la parte quinta del citato d.lgs. 152/2006, nel dettare "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, al comma 2, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di stabilimenti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che l'autorità medesima debba in ogni caso procedere all'adozione di tali autorizzazioni generali, entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto citato, tra i quali sono individuabili, alle lettere g), m), o), p), r), hh), ll), oo), attività effettuate negli stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici:

- "g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"
- "m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g"
- "o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g"
- "p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g";
- "r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g"
- "hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche"
- "ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW"
- "oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno";

lo stesso articolo 272, poi, al comma 3, stabilisce che "*L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*"

specificando che “per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”;

l'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede che i gestori degli stabilimenti già autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debbano presentare -quale primo rinnovo- una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. 152/2006, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 281, comma 1, o nel rispetto dei calendari adottati dalla Regione;

la l.r. 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni;

in considerazione del fatto che, in precedenza, alcuni stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici hanno aderito alle procedure semplificate di autorizzazione per le emissioni in atmosfera attivate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 per gli impianti del settore metalmeccanico, con la d.g.r. n. 307-42232 del 29 dicembre 1994 per gli impianti per la pulizia di superfici, con la d.g.r. n. 87-2226 del 16 ottobre 1995 per gli impianti per la verniciatura di oggetti vari, con la d.g.r. n. 7-9073 del 22 maggio 1996 per gli impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici, con la d.d. n. 624/22.4 del 29 novembre 2001 per gli impianti per attività di servizio, si ravvisa la necessità di procedere -con riferimento agli stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici- al rinnovo delle medesime autorizzazioni con il presente provvedimento;

considerate le modifiche intervenute negli ultimi anni nel quadro normativo con riguardo alle tematiche ambientali;

ritenuto opportuno rammentare le ulteriori disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adozione di autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici e specificamente:

- la l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) e s.m.i. che stabilisce i termini per la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- il d.lgs. 27 marzo 2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici,





Vedi successiva determinazione  
DB1004 n. 149 del 6 maggio 2011,  
pubblicata in questo Bollettino  
Ufficiale, con la quale si rettifica  
l'allegato 3, lettera B, punto 9.





















































































































































